



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

Data 8 novembre 2021

n. **136** registro generale

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno.
Indizione dei comizi elettorali.

IL PRESIDENTE

Vista la relazione redatta all'interno contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi, le circolari e gli atti richiamati nella relazione tecnica del Segretario Generale;

Dato atto che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1 luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" prevede che i comizi per l'elezione del consiglio provinciale vengano convocati con provvedimento del presidente della provincia entro il 40° giorno antecedente quello della votazione;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti locali";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

DECRETA

1) Sono convocati per **sabato 18 dicembre 2021** i comizi per l'elezione del Consiglio provinciale di Salerno;

2) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, via Roma, n. 104 – Salerno;

3) le operazioni preliminari del seggio elettorale cominceranno alle ore 16,00 di venerdì 17 dicembre 2021;

4) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);

5) possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste elettorali;

6) l'elezione del consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 8 (otto) e non superiori a 16 (sedici) che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;

7) Le candidature sono presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Salerno con sede in Salerno, via Roma n. 104, nei seguenti giorni:

dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 27 novembre 2021;

dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 28 novembre 2021.

8) Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale saranno contenute in apposite istruzioni di prossima approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;

9) Pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line della Provincia di Salerno sino alla data delle elezioni, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "*Elezione del Consiglio provinciale 2021*";

10) Trasmettere copia del presente decreto a tutti i Comuni della provincia di Salerno, per la pubblicazione in ciascun albo sino alla data delle elezioni, e alla Prefettura di Salerno;

11) Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC e che gli obblighi di pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l'inserimento dello stesso nell'elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all'art. 23 del d. lgs. 33/2013.

Il Presidente della Provincia
Michele Strianese
Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO

Settore: Segreteria Generale

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 Elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno.
Indizione dei comizi elettorali.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che:

- sono attualmente in carica gli eletti al Consiglio provinciale proclamati in data 4 febbraio 2019 (salve, beninteso, le surrogazioni a seguito di dimissioni ovvero di perdita dell'incarico ricoperto presso l'ente di primo livello).
- in base all'articolo 1, comma 68, della legge 7 aprile 2014, n.56, il consiglio dura in carica due anni;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le elezioni dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021, sono rinviate e devono svolgersi *“entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021”. (...) Fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”*;

Considerato che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2021, le suddette consultazioni elettorali si sono svolte nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 e l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci si è tenuto nei giorni 17 e 18 ottobre 2021;

Visto il verbale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 settembre 2021 dal quale risulta che la Conferenza ha preso atto del documento approvato dal Comitato direttivo dell'UPI nella riunione del 22 settembre 2021, secondo il quale si *“Individua la data unica del 18 dicembre 2021 per lo svolgimento delle elezioni provinciali previste nel 2021”*;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56;

Rilevato che, per quanto detto, occorre procedere al rinnovo del Consiglio provinciale;

Dato atto che sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali in carica (legge 56/2014, art.1, co. 69);

Viste altresì le linee guida ministeriali contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2014 n.32 e del 19 agosto 2014 n.35;

Richiamate le istruzioni fornite dall'Unione delle Province d'Italia con pubblicazione del 6 ottobre 2021 avente ad oggetto: *“Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni. Elezioni di secondo grado dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali. Scadenze e adempimenti per le elezioni del 18 dicembre 2021”*;

Considerato che le citate linee guida ministeriali prevedono, al paragrafo 3, *“i comizi per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali vengano convocati con decreto del presidente della provincia”*;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 4 febbraio 2021 di costituzione dell’Ufficio Elettorale;

Visto l’articolo 2 comma 2 delle *“Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, per le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione”*, relative alle precedenti consultazioni per il rinnovo del consiglio provinciale e approvate con decreto del Presidente della Provincia n. 160 del 18 dicembre 2018, che testualmente recita: *“Il decreto di indizione dei comizi elettorali (...) viene pubblicato all’albo pretorio informatico dell’ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato sino alla data delle elezioni”*;

Dato atto che gli obblighi di pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l’inserimento dello stesso nell’elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all’art. 23 del d. lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;

Salerno, 8 novembre 2021

Il Segretario Generale
Pasquale Papa
Firmato digitalmente